



**COMUNE DI PRALBOINO**  
**Provincia di Brescia**

**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate  
tributarie comunali riscosse a seguito di provvedimenti di  
ingiunzione fiscale**

Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 01.07.2019

## Indice

	pag.
<i>Art. 1</i> Oggetto del Regolamento .....	3
<i>Art. 2</i> Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata.....	3
<i>Art. 3</i> Oggetto della definizione agevolata.....	3
<i>Art. 4</i> Esclusione della definizione agevolata.....	4
<i>Art. 5</i> Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	4
<i>Art. 6</i> Modulistica.....	4
<i>Art. 7</i> Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....	5
<i>Art. 8</i> Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	6
<i>Art. 9</i> Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	6
<i>Art. 10</i> Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore( ai sensi della L. 27 gennaio 2012 n. 3 –capo II).....	7
<i>Art. 11</i> Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	7
<i>Art. 12</i> Disposizioni finali .....	7

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie ed altre entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, così come previsto dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 34 del 30 aprile 2019.
2. Le entrate oggetto comunali oggetto della definizione agevolata e disciplinata dal presente Regolamento sono le seguenti: ICI -IMU-TARSU-TARI-TARES-TOSAP-SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA
3. Ai fini del presente regolamento, per “concessionario” si intendono le Società, iscritte all'apposito Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, cui il Comune ha affidato la riscossione coattiva delle entrate comunali e le relative ingiunzioni fiscali/crediti da estinguere da parte di soggetti diversi.

## **Articolo 2 - Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata**

1. Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate di cui al successivo articolo 3, fiscali e patrimoniali, risultanti a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n°639, notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 direttamente dal Comune, ovvero dai propri concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 o dalle società interamente pubbliche di cui al comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

## **Articolo 3 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Nel caso in cui nella medesima ingiunzione di pagamento siano incluse entrate di diversa natura o entrate della medesima natura ma con riferimento a più annualità d'imposta, il debitore potrà richiedere la definizione anche delle singole poste ingiunte con il medesimo provvedimento.
3. Per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 4 – Esclusione della definizione agevolata**

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.

2. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
3. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile del Servizio al quale è assegnata l'entrata riscossa mediante ingiunzione.
4. Sono inoltre esclusi dalla definizione agevolati i seguenti debiti:
  - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

#### **Articolo 5 - Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 2, entro la data del **31 ottobre 2019** dovrà presentare apposita istanza all'ufficio protocollo del Comune o direttamente al concessionario della riscossione incaricato, in tal caso la domanda dovrà essere inoltrata per conoscenza anche al Comune.
2. L'istanza potrà essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai fini della scadenza, si considera la data di consegna all'ufficio postale. La presentazione potrà avvenire anche mediante posta elettronica certificata, sia all'indirizzo del Comune che del Concessionario.

#### **Articolo - 6 Modulistica**

1. L'istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dal Comune o dal Concessionario e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso. Il Comune, sulla homepage del proprio sito, dovrà dare particolare risalto all'informazione.
2. Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo mail o pec se esistente.
3. Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.
4. Inoltre il modulo dovrà contenere i seguenti dati:
  - la natura del debito (ICI, IMU, codice della strada, ecc.);
  - l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
  - la data di emissione e il numero di archivio dell'ingiunzione fiscale;
  - la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
  - il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, alle scadenze fissate dal successivo articolo 7 del presente regolamento;
  - l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con contestuale compensazione delle spese di lite.

5. In seguito alla presentazione dell'istanza risulteranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, il Comune o il concessionario non potranno proseguire le procedure di recupero coattivo avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non siano stati già emessi provvedimenti di assegnazione di crediti pignorati. Restano salvi gli effetti dei fermi amministrativi e delle ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione.
6. Il Comune od il concessionario mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 7– Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune o il Concessionario comunicano l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il Concessionario comunicano ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) versamento unico: entro il mese di aprile 2020, se l'importo complessivo del debito è pari od inferiore ad € 200,00;  
Per importi superiori ad € 200,00:
  - b) versamento in due rate di pari importo: entro il 30 di aprile 2020 e 31 ottobre 2020;
  - c) versamento in tre rate di pari importo: entro il 30 di aprile e 31 ottobre 2020 ed entro il 30 di aprile 2021;
  - d) versamento in quattro rate di pari importo: entro il 30 di aprile 2020 e 31 ottobre 2020; ed entro il 30 di aprile 2021 e 30 settembre 2021.
2. E' prevista la possibilità da parte del contribuente di effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione senza applicazione di interessi entro il 30 aprile 2020. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi determinati nella misura del tasso legale.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

#### **Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti alle scadenze stabilite. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni.

## **Articolo 9 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I mancati pagamenti non saranno in nessun caso ravvedibili.
2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

## **Articolo 10 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore( ai sensi della L. 27 gennaio 2012 n. 3 –capo II)**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

## **Articolo 11 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il Concessionario , relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art 5, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscriverne nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

## **Art. 12 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento, in deroga alle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare e dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune entro 30 giorni dall'approvazione stessa.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 34 del 30 aprile 2019.